

## Premessa

La legge 28 marzo 2001, n.149 interviene nell'ordinamento giuridico italiano a modificare la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, peraltro già innovata nel 1998 con la legge n.176 che istituisce la Commissione per le Adozioni Internazionali e gli enti autorizzati per le adozioni internazionali, adeguando la disciplina italiana al dettato della Convenzione dell'Aja.

La novella del 2001 riguarda in particolare l'affidamento dei minori, l'adozione (i requisiti per l'adozione, la procedura per la dichiarazione di adottabilità, l'affidamento preadottivo, la dichiarazione di adozione), l'adozione in casi particolari e le modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile.

Questa relazione sullo stato di attuazione della legge n.149/01 ha la particolarità di essere "costruita" a più mani: il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero della Giustizia, i tribunali per i minorenni, le regioni e gli esperti del Centro Nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza.

Questo metodo di lavoro a rete presenta notevoli opportunità e consente di analizzare più da vicino l'impatto che la normativa ha avuto sui tribunali per i minorenni, sui servizi sociali, sulle famiglie, su bambini, bambine e adolescenti.

Il quadro dell'indagine si sviluppa in modo articolato ed emergono chiaramente alcuni punti di forza ma anche di debolezza delle innovazioni normative, in un panorama di grandi opportunità per una sempre maggiore tutela dei minori e limiti.

Un punto di forza della legge è sicuramente rappresentato dal rafforzamento del diritto del minore a vivere nella propria famiglia e del diritto della famiglia a ricevere sostegno quando attraversa situazioni di temporanea difficoltà.

Un punto di debolezza è invece individuabile nell'innalzamento del limite massimo di età degli adottanti: infatti dall'indagine effettuata emerge che non è di fatto migliorata la condizione dei minori in attesa di adozione ed, invece, è aumentata l'aspettativa delle coppie ultraquarantenni interessate all'adozione di poter avere un bambino molto piccolo con una conseguente diminuzione della loro disponibilità all'adozione di bambini più grandi.

Le opportunità che la legge presenta sono molteplici, anche se non tutte hanno trovato effettiva applicazione.

Innanzitutto la normativa dovrebbe stimolare azioni dirette a rendere maggiormente snelle e trasparenti le procedure in tema di adozione attraverso l'intensificazione della

collaborazione interistituzionale e la creazione di un più ampio raccordo tra autorità giudiziaria, enti locali ed enti autorizzati (per le adozioni internazionali). Nella pratica, però, non sempre viene dato sufficiente spazio al raccordo interistituzionale.

In secondo luogo, il considerevole incremento del numero di coppie che presentano la propria disponibilità ad adottare un minore richiede sempre di più una migliore e qualificata informazione, preparazione e formazione delle coppie stesse da parte di operatori qualificati.

Emerge, dunque, la necessità non solo di incrementare la selettività dei criteri di valutazione delle coppie e di favorire il percorso informativo e formativo di coloro che si rendono disponibili ad adozioni di minori che presentano maggiori condizioni di difficoltà e rischio, ma anche di incoraggiare le azioni di formazione e specializzazione continua per gli operatori sia degli enti locali sia degli enti autorizzati nel caso di adozioni internazionali.

Uno dei limiti dell'attuale normativa sull'adozione è la grande dicotomia tra la regolamentazione dell'adozione nazionale e quella dell'adozione internazionale: la normativa prevede per le adozioni nazionali un intervento molto più rilevante dell'autorità giudiziaria, che provvede direttamente ad assegnare un determinato minore ad una specifica coppia, mentre per le adozioni internazionali l'abbinamento adottato-adottanti viene effettuato dagli enti autorizzati.

L'indagine effettuata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali sul fenomeno della restituzione dei minori a seguito di fallimenti adottivi rileva un numero di minori restituiti contenuto, con una incidenza più alta nel caso delle adozioni nazionali (3%) rispetto a quelle internazionali (1.7%).

Nessuna informazione è pervenuta dai tribunali per i minorenni sulle nuove funzioni di vigilanza affidate al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, informazione che nell'economia della relazione avrebbe giocato un ruolo non di poco conto dal momento che al procuratore viene attribuita una funzione di effettiva garanzia dei diritti del bambino e dell'adolescente a crescere in una famiglia.

Infatti il comma 2 dell'articolo 9 dispone che gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare debbano trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro, con l'indicazione anche dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche, in modo che egli possa chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare l'adottabilità dei minori che risultino in stato di abbandono.

Siamo sicuri che per la prossima relazione, nella quale saranno utilizzate le informazioni della banca dati istituita presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'articolo 40 della legge 149/01, sarà possibile fornire notizie sulle attività di controllo degli istituti e delle comunità volte ad evitare la lunga permanenza presso tali strutture di minori che potrebbero essere inseriti in una famiglia adottiva.

Un ulteriore elemento di analisi riguarda la dilazione dell'entrata in vigore delle disposizioni processuali introdotte dalla legge n.149/01 relative alla necessaria assistenza legale del minore, dei genitori e dei parenti con previsione di nomina di un difensore d'ufficio, alla partecipazione delle parti all'attività istruttoria, alla soppressione della fase di opposizione alla dichiarazione di stato di adottabilità.

Sul punto è stato approvato dalla Camera dei Deputati, nella seduta del 15 luglio 2004, il disegno di legge recante "Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni", ora all'esame del Senato della Repubblica.

Per quanto riguarda l'affidamento familiare, la legge n.149/01 riconosce il diritto del minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia e in primo luogo prevede interventi di sostegno e di aiuto alla famiglia che si trovi in condizione di difficoltà.

Solo quando la famiglia, nonostante gli interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita ed all'educazione del minore, quest'ultimo è affidato ad un'altra famiglia in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.

L'affidamento familiare si colloca quindi all'interno dei servizi alla persona e nell'ottica della tutela dei diritti dell'infanzia, garantendo al minore il diritto di crescere in una famiglia che possa soddisfare le sue esigenze educative ed affettive ed in grado di rispettare i suoi bisogni in riferimento alle caratteristiche personali e familiari e alla sua specifica situazione di difficoltà.

E' una forma di solidarietà tra le famiglie, di prevenzione dell'abbandono e della istituzionalizzazione per quei minori la cui famiglia vive una temporanea situazione di difficoltà.

L'accezione di "temporaneità" va quindi intesa nel senso di tutto il tempo necessario affinché la condizione di rischio per il minore cessi e deve essere funzionale all'esercizio del diritto fondamentale del bambino di avere accanto figure di riferimento stabili e capaci di

realizzare nei suoi confronti un ruolo genitoriale ed educativo corretto e che soddisfi i suoi bisogni.

La legge n.184/83, pur ponendo un limite alla durata dell'affidamento familiare, non lo determinava a priori, ma prevedeva che esso fosse indicato nel provvedimento di affidamento.

Il comma 4 dell'articolo 4 della legge n.149/01, invece, ha stabilito che il periodo di presumibile durata dell'affidamento non può superare il limite di ventiquattro mesi, limite prorogabile dal tribunale per i minorenni solo qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

Dall'indagine effettuata dal Ministero della Giustizia e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emerge, però, la difficoltà di rispettare questo termine, visto che spesso le problematiche familiari che hanno portato all'allontanamento del minore non si risolvono in breve tempo, né, d'altra parte, vi sono le condizioni per aprire una procedura di adottabilità.

Riflessioni di questo tipo portano alcuni Tribunali per i Minorenni a sperimentare forme di affido innovative che consentano al bambino o all'adolescente di non perdere il legame affettivo con la sua famiglia di origine e di non dover rinunciare neanche alla risorsa educativa ed affettiva rappresentata dall'altra famiglia.

La vera forza della legge consiste proprio nella possibilità di dare spazio a sperimentazioni innovative in grado di rendere effettivo il diritto di ogni bambino ad una famiglia.

**Il Ministro della Giustizia**  
**On. Roberto Castelli**

**Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali**  
**On. Roberto Maroni**

## 1. Modalità di raccolta delle informazioni

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia si è occupato della ricognizione e della rilevazione delle informazioni fornite dai tribunali per i minorenni relativamente all'attività svolta dagli uffici giudiziari in applicazione della legge 149/01.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile si è rivolto, in data 30 marzo 2004, a tutti i tribunali per i minorenni informandoli che, ai sensi dell'art.39 della legge n.149/2001, il Ministro della Giustizia e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, hanno il compito di trasmettere al Parlamento, nell'ambito delle rispettive competenze, una relazione sullo stato di attuazione della normativa con lo scopo di verificarne la funzionalità in relazione alle finalità perseguite e alla rispondenza all'interesse del minore, in particolare per quanto attiene all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 5 della legge 4 maggio 1983, n.184, come sostituito dall'articolo 6 della legge n.149/2001.

Sono stati, pertanto, richiesti approfondimenti e riflessioni in materia e, ove possibile, interventi, relazioni e dati statistici presentati in occasione di seminari, convegni ed incontri svoltisi in merito all'applicazione della legge.

Il materiale pervenuto è inevitabilmente molto difforme da tribunale a tribunale: alcuni uffici giudiziari hanno inviato una breve sintesi sull'applicazione della legge nel loro distretto; altri hanno trattato l'argomento in maniera più approfondita, allegando anche documenti di riflessione sulla normativa e sulla sua applicazione e, talora, alcuni dati sui minori dichiarati adottabili e sulle coppie che hanno presentato richiesta di adozione.

Trattandosi della prima relazione al Parlamento dopo l'entrata in vigore della legge, si ritiene che il materiale fornito dai tribunali sia particolarmente utile per mettere in luce tanto gli aspetti positivi quanto le difficoltà incontrate dalla magistratura nei primi anni di applicazione della normativa.

Queste informazioni, unite ai dati statistici forniti dal Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia, permettono di avere un quadro complessivo dell'attività dei tribunali per i minorenni.

Per la prossima stesura della relazione al Parlamento, prevista fra tre anni, si procederà all'elaborazione di schede standardizzate da inviare a tutti i tribunali per i minorenni che

permetteranno di comparare il punto di vista delle diverse autorità giudiziarie sull'applicazione della legge.

Sarà, inoltre, possibile utilizzare alcune informazioni provenienti dalla banca dati istituita, ai sensi dell'art.40 della legge 149/01, presso il Ministero della Giustizia.

Il comma 1 dell'articolo 40, infatti, istituisce, presso il Ministero della Giustizia, una banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili, nonché ai coniugi aspiranti all'adozione nazionale ed internazionale, con indicazione di ogni informazione atta a garantire il miglior esito del procedimento. I dati riguardano anche le persone singole disponibili all'adozione in relazione ai casi di cui all'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n.184, come sostituito dall'articolo 25 della legge n.149.

Il comma 2 stabilisce che la banca dati sia resa disponibile, attraverso una rete di collegamento, a tutti i tribunali per i minorenni e che debba essere aggiornata con cadenza trimestrale.

Il comma 3 prevede che, con regolamento del Ministro della Giustizia, siano disciplinate le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Il Ministro della Giustizia, ai sensi di quest'ultimo comma, ha emanato il decreto 24 febbraio 2004, n.91 – Regolamento recante modalità di attuazione e organizzazione della banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili, istituita dall'articolo 40 della legge 28 marzo 2001, n.149 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.84 del 9 aprile 2004.

L'articolo 2 del Regolamento attribuisce la gestione della banca di dati al Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e la titolarità del trattamento dei dati agli uffici della giurisdizione minorile, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

L'articolo 6 del regolamento stabilisce che “la banca di dati può contenere i seguenti dati aggiornati con cadenza trimestrale:

- a) minori dichiarati adottabili:
  - 1) dati anagrafici;
  - 2) condizioni di salute;
  - 3) famiglia di origine ed eventuale esistenza di fratelli, fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n.184, come modificato dall'articolo 24 della legge 28 marzo 2001, n.149;
  - 4) attuale sistemazione;

- 5) precedenti collocamenti;
  - 6) provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile;
  - 7) dati contenuti nei certificati del casellario giudiziale per i minorenni;
  - 8) ogni altra informazione idonea al miglior esito del procedimento;
- b) coniugi aspiranti all'adozione nazionale e internazionale e persone singole disponibili all'adozione in relazione ai casi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 dell'articolo 44, della legge 4 maggio 1983, n.184, così come sostituito dall'articolo 25 della legge 28 marzo 2001, n.149:
- 1) dati anagrafici;
  - 2) residenza, domicilio, recapito telefonico;
  - 3) stato civile;
  - 4) stato di famiglia;
  - 5) dati anagrafici dei genitori della coppia o della persona singola aspirante all'adozione;
  - 6) condizioni di salute;
  - 7) caratteristiche socio-demografiche della famiglia;
  - 8) motivazioni;
  - 9) altri procedimenti di affidamento o di adozione ed il relativo esito;
  - 10) dati contenuti nei certificati del casellario giudiziale;
  - 11) ogni altra informazione idonea al miglior esito del procedimento.”

L'articolo 8 dispone che, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento, con decreto del Ministro della Giustizia, siano emanate le regole procedurali di carattere tecnico operativo.

In ottemperanza a tale dispositivo, il Ministro della Giustizia ha emanato il decreto 14 luglio 2004 – Regole procedurali di carattere tecnico operativo per la definizione di dettaglio della gestione della banca di dati, relativa ai minori dichiarati adottabili – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.171 del 23 luglio 2004.

Il comma 1 dell'art. 38 di tale decreto stabilisce che gli adempimenti tecnico operativi sono regolati con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, secondo le regole procedurali stabilite nel decreto stesso.

Il comma 2 prevede che l'attivazione della banca di dati sia preceduta da un decreto dirigenziale, emesso d'intesa dal Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, che accerti l'installazione e l'idoneità dello strumento elettronico e del sistema di autorizzazione, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione.

Il Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati ha avviato, in data 23 luglio 2004, la procedura di gara volta all'individuazione del contraente per la realizzazione del Nuovo Sistema Informativo della Giustizia Minorile relativo ai servizi minorili ed alla banca dati per le adozioni nazionali ed internazionali.

Una volta individuate le risorse finanziarie necessarie e compiute le formalità di aggiudicazione, si darà corso alla fase di sviluppo del sistema che, secondo la previsione contenuta nello studio di fattibilità, non sarà inferiore a quindici mesi.

Solo al termine di tale periodo di sviluppo, e previo collaudo positivo, il sistema informativo comprendente la banca dati per le adozioni sarà operativo e potrà essere alimentato dagli uffici.

La stesura della relazione ha previsto anche lo studio di dati statistici esistenti e la realizzazione di nuove elaborazioni in materia di adozione, percorsi adottivi problematici, affidamenti e deistituzionalizzazione dei bambini e adolescenti accolti negli Istituti per minori.

Per ciò che riguarda l'adozione, sono state realizzate dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza elaborazioni statistiche sui dati messi a disposizione dalla Direzione Generale per la statistica del Ministero della Giustizia. Le tavole statistiche ricavate offrono una immagine immediata del movimento dei procedimenti e dei provvedimenti in materia di adozione nazionale e internazionale presso i Tribunali per i Minorenni negli anni 2002-2003.

La presentazione dei risultati provenienti dalla ricerca sul fenomeno della restituzione dei minori adottati approfondisce e conclude l'analisi sul tema dell'adozione. L'indagine è stata realizzata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali e ha avuto come oggetto la restituzione dei minori ospitati nelle strutture residenziali socio-assistenziali per minori, nel periodo 1 gennaio 1998 – 31 dicembre 2001 a causa del fallimento dell'adozione internazionale o dell'affidamento preadottivo. La raccolta delle informazioni è stata realizzata



con la somministrazione di due schede di rilevazione distinte compilate dai giudici onorari incaricati presso le strutture residenziali, una relativa alle strutture e l'altra riservata alle informazioni sui minori e al loro percorso adottivo.

Il documento inerente l'affidamento familiare in Italia è stato realizzato avvalendosi di tre differenti tipologie di fonti: a) l'indagine censuaria – I bambini e gli adolescenti in affidamento familiare – condotta dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza che ha permesso di quantificare il fenomeno in questione e delineare le più rilevanti caratteristiche; b) i dati Istat inerenti gli affidamenti consensuali, pubblicati annualmente nel volume – Statistiche giudiziarie civili; c) i dati e le informazioni presenti nel report del Ministero di Giustizia sugli affidamenti giudiziali utili per spiegare l'andamento degli stessi prima e dopo la riforma.

Successivamente, sono state analizzate le modalità di gestione e organizzazione dell'affidamento familiare nelle regioni italiane tramite l'analisi delle schede di rilevazione predisposte dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza e rivolte ai dirigenti delle Regioni e delle Province autonome.

In merito alla deistituzionalizzazione dei bambini e adolescenti accolti negli Istituti per minori, l'indagine a carattere censuario del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza permette di valutare la situazione al 30 giugno 2003 in merito alla riconversione, se non la chiusura, degli Istituti per minori attualmente presenti sul territorio nazionale, a tre anni e mezzo di distanza dalla data ultima stabilita dalla legge in questione per il superamento del ricovero in Istituto dei bambini e degli adolescenti.

## **2. Le adozioni**

### **2.1 Analisi delle informazioni dei tribunali per i minorenni sull'adozione**

Le informazioni di seguito sintetizzate pervengono da ventitre dei ventinove tribunali per i minorenni interpellati dal Dipartimento per la Giustizia Minorile.

Tale Dipartimento ha ritenuto opportuno suddividere tali informazioni in due gruppi: quelle relative all'adozione e quelle riguardanti l'affidamento. I due temi sono stati poi ulteriormente suddivisi in sottoparagrafi.

Per ciascuna delle osservazioni riportate viene indicato il tribunale per i minorenni che l'ha effettuata in modo che il lettore abbia la possibilità di approfondire l'argomento nel paragrafo successivo ("Informazioni ricevute da ciascun tribunale per i minorenni") in cui sono esposte più diffusamente le notizie che ogni autorità giudiziaria ha ritenuto utile inviare.

Sull'argomento adozione le riflessioni riguardano: la modifica dell'articolo 6 della legge 184/83 relativamente all'età degli adottanti; l'interpretazione di tale norma; le caratteristiche dei minori da adottare; la formazione e specializzazione degli operatori degli enti locali e degli enti autorizzati per le adozioni internazionali; la durata delle indagini dei servizi socio-assistenziali; la collaborazione interistituzionale; alcune norme processuali; le procedure relative alla potestà genitoriale; l'accesso alle informazioni sull'adozione; i fallimenti adottivi.

#### Innalzamento dell'età degli adottanti

Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 184/83, così come modificato dalla legge 149/01, stabilisce che "l'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando".

Il comma 5 dello stesso articolo recita: "I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore".

Il comma 6 dispone: "Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando

essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato”.

Solo una minoranza di tribunali (Brescia, Cagliari, Perugia, Sassari) ritiene che l'innalzamento della differenza massima di età tra adottato ed adottante abbia permesso una maggiore discrezionalità nell'applicazione della legge nell'interesse del minore.

Secondo il Tribunale di Cagliari la nuova normativa ha reso possibile reperire un maggior numero di coppie disponibili per i bambini più problematici.

Di altro avviso sono alcuni tribunali (Bologna, Caltanissetta, Catania, L'Aquila, Milano, Palermo, Potenza, Salerno, Torino, Trieste) che lamentano il fatto che tale innalzamento e la conseguente aspettativa di poter adottare bambini piccoli abbiano diminuito la disponibilità delle coppie “anziane” ad adottare bambini più grandi o con particolari patologie.

Tuttavia, le attese di tali coppie “anziane” si dimostrano illusorie in quanto solitamente vengono dati loro in adozione bambini piccoli solo quando vi è stato un affidamento precedente o in caso di particolari problemi del minore (per esempio handicap). Se non si è già creato un rapporto tra adottanti e minore, invece, si preferisce dare quest'ultimo in adozione a coppie più giovani (vista anche l'ampia disponibilità di tali coppie).

Il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila ha osservato che il dispositivo dell'articolo 6, abolendo in pratica i limiti d'età, permette l'adozione da parte di coppie anziane di minori stranieri neonati o piccolissimi, creando una discriminazione a danno del minore straniero rispetto a quello italiano, visto che per l'adozione nazionale i tribunali per i minorenni, in sede di abbinamento coppia-minore e di valutazione comparativa tra le coppie, scelgono la coppia più idonea e più giovane.

I tribunali per i minorenni di Milano e Venezia hanno segnalato di aver assistito, con l'entrata in vigore della legge 149/01, ad un aumento delle dichiarazioni di disponibilità degli aspiranti genitori con conseguente allungamento dei tempi di attesa, nonché maggior carico di lavoro per i tribunali e per i servizi degli enti locali.

Interpretazione dei commi 3, 5 e 6 dell'articolo 6 della legge 184/83 così come modificato dalla legge 149/01

L'applicazione dei commi 3, 5 e 6 dell'articolo 6 si è rivelata complessa a causa delle divergenze interpretative che hanno fatto sì che la stessa norma avesse un'attuazione differente nei vari distretti giudiziari.

Alcuni tribunali per i minorenni (Cagliari, Sassari, Torino, Trento) ritengono opportuno che il legislatore adotti dei provvedimenti per rendere più chiara la normativa e permettere un'applicazione più omogenea della stessa.

I tribunali di Cagliari e di Sassari, dopo una serie di contatti tra loro e con altri tribunali con lo scopo di pervenire ad una uniformità interpretativa, hanno stabilito di seguire l'interpretazione maggioritaria in base alla quale la differenza d'età tra adottato ed adottanti si calcola sul coniuge più giovane, concedendo poi con ampiezza la deroga.

Al contrario, il Tribunale per i Minorenni di Salerno sostiene che l'eccedenza di dieci anni è da rapportarsi non all'età del coniuge più giovane, ma all'età massima prevista dalla legge, cioè quarantacinque anni.

Della stessa opinione è il Tribunale per i Minorenni di Trento che reputa che la differenza d'età vada calcolata sulla base del coniuge più anziano, visto che il comma 3 dell'articolo 6 si riferisce all'età di entrambi gli adottati e non di uno solo di essi.

Per quanto riguarda, poi, la possibilità del superamento del limite massimo di età degli adottanti da parte di uno solo dei coniugi in misura non superiore a dieci anni, il Tribunale di Trento fa notare che il significato letterale del comma 6 non può interpretarsi come un via libera incondizionato alla coppia di cui uno dei componenti superi di non più di dieci anni la differenza di età stabilita in linea generale dal comma 3.

La locuzione *non è preclusa*, infatti, ha il significato di *non è impossibile*; si tratta, perciò, di una possibile eccezione che comporta un margine di discrezionalità del giudice, altrimenti il legislatore avrebbe immediatamente formulato il comma 3 dell'articolo 6 come segue: “L'età degli adottanti deve superare quella dell'adottato di non meno di diciotto e non più di quarantacinque anni per il più giovane, e di non più di cinquantacinque per il più anziano di essi”.

Il suddetto Tribunale osserva che prima della riforma del 2001 l'articolo 6 non prevedeva deroghe alla differenza d'età stabilita e che alcune sentenze della Corte